Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 26 luglio 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 26 aprile 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 18 giugno 1965
registro n. 46 Esercito, foglio n. 328

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

CRISENZA Antonino, nato a Losanna il 6 giugno 1918, sottotenente 79° Reggimento fanteria « Pasubio ». — Comandante di plotone arditi di battaglione, in più giorni di aspri e sanguinosi combattimenti difensivi, eseguiva di notte, con perizia e coraggio, numerose azioni di pattuglia, fornendo importanti notizie sul nemico. In difficile momento, mentre i reparti nemici irrompevano sulle nostre posizioni, si lanciava al contrassalto alla testa dei suoi uomini, riuscendo a contenere l'avversario. — Tereschowo - Krasnorowka (fronte russo), 1°-19 dicembre 1942.

MONELLI William, nato a Socchieve (Udine) l'11 luglio 1911, sottotenente CVII Battaglione coloniale. — Assunto il comando di una compagnia coloniale duramente provata in precedenti combattimenti, rianimava i superstiti e con questi, prodigandosi con l'esempio, manteneva per parecchi giorni un'importante posizione, respingendo valorosamente ripetuti attacchi nemici. Di propria inziativa, con pochi uomini, attraversando un tratto di terreno intensamente battuto dalle armi avversarie, attaccava di sorpresa la postazione di una mitragliatrice nemica, che col suo tiro rendeva difficile ogni movimento sulla posizione tenuta dal reparto, e la eliminava. — M. Panettone (Cheren), 18-26 marzo 1941.

DORIGO Giobatta, nato a Socchieve (Udine) il 23 giugno 1921, caporal maggiore 8° Reggimento alpini - Battaglione « Tolmezzo ». — Comandante di squadra fucilieri, già distintosi in precedenti combattimenti, durante un aspro attacco nemico trascinava con indomito coraggio ed ardimento i propri uomini in un disperato contrassalto contro una grossa pattuglia nemica che, infiltratasi, stava per travolgere la posizione tenuta dalla squadra. Riusciva così, con la sua azione pronta e decisa, a ricacciare il nemico, al quale infliggeva gravi perdite. — Nowo Kalitwa (fronte russo), 24 dicembre 1942.

(4661)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. **1693**.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vittorio Veneto (Treviso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Vittorio Veneto, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Vittorio Veneto (Treviso) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale di Vittorio Veneto è soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi già iniziati.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   tornitore meccanico (triennale);
   congegnatore meccanico (triennale);

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
   elettricista installatore in b. t. (triennale), n. 2 sezioni.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizo nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 94.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 44. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Vittorio Veneto (Treviso)

n. 1 sezione per meccanico tornitore (triennale)
n. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale)
n. 2 sezioni per elettricista installatore in b. t. (triennale) per complessive classi n. 12.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	5
Personale incaricato	
9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 144 settimanali.	
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 102 settimanali (1).	

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico, saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1694.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Viterbo già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Viterbo una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
meccanico riparatore di automezzi (triennale);
tornitore meccanico (triennale), n. 2 sezioni;

2) scuola professionale per l'industria radioelettrica con sezione per:
montatore e riparatore di apparecchi radio (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale; laboratorio di misure; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizo nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 92.600.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposi-

zioni dell'art. 91, lett. *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 43. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Viterbo

n. 1 sezione per meccanico riparatore di automezzi (triennale)
n. 2 sezioni per meccanico tornitore (triennale)
n. 1 sezione per montatore riparatore di apparecchi radio (triennale)
per complessive classi n. 12.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo *A*)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	5

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 130 settimanali.
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 116 settimanali (1).

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico, saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1695.

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Bagnone (Massa Carrara).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Bagnone, già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico dal 1° ottobre 1963;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituita in Bagnone (Massa Carrara) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore meccanico (triennale);
congegnatore meccanico (triennale);
meccanico fresatore (triennale).

2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per:
elettricista installatore in b. t. (triennale).

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati;

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da 2 a 3 anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside, d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnamenti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole coordinate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità, il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole o da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e degli istituti tecnici industriali, nonchè tra il personale che abbia titolo a partecipare ai concorsi a preside negli istituti tecnici industriali a norma delle disposizioni di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947 e successive modificazioni.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovasi in servizio nell'istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad un apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto-legge 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica le qualifiche e i posti del personale di ruolo e incaricato.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli istituti tecnici statali.

Per la nomina del personale insegnante non di ruolo il Consiglio di amministrazione provvede ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Quando funzionino scuole coordinate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle coordinate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'articolo 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 93.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposi-

zioni dell'art. 91, lett. f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, grava sul cap. 128 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per l'esercizio 1963-64 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 settembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — TAVIANI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 12. — VILLA

Tabella organica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Bagnone (Massa Carrara)

n. 1 sezione per aggiustatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per congegnatore meccanico (triennale)
n. 1 sezione per meccanico fresatore (triennale)
n. 1 sezione per elettricista installatore in b. t. (triennale)
per complessive classi n. 12.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1. Preside senza insegnamento (I categoria)	1
2. Cattedre di insegnamento (ruolo A)	5
3. Insegnanti tecnici pratici (1)	5
4. Segretario economo	1
5. Applicati	2
6. Magazziniere	1
7. Aiutanti tecnici	1
8. Bidelli	5

Personale incaricato

9. Incarichi d'insegnamento per complessive ore 134 settimanali.
10. Incarichi d'insegnamento tecnico pratico per complessive ore 112 settimanali (1).

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnici pratici degli Istituti tecnici.

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti la cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico, saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1696.

Istituzione della Facoltà convenzionata di magistero della Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte avanzate dalle autorità accademiche dell'Università di Perugia, intese alla istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università medesima;

Veduta la convenzione in data 13 ottobre 1964 — con annesso atto aggiuntivo del 20 ottobre 1964 — stipulata tra l'Università di Perugia e gli Enti locali e provinciali indicati nella convenzione medesima per il mantenimento della Facoltà anzidetta,

Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le proposte anzidette;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'unita convenzione in data 13 ottobre 1964 — con annesso atto aggiuntivo del 20 ottobre 1964 — stipulata tra l'Università di Perugia e gli Enti locali e provinciali indicati nella convenzione medesima per il funzionamento e mantenimento della Facoltà di magistero presso l'Università di Perugia.

Art. 2.

Presso l'Università di Perugia è istituita, in aggiunta alle Facoltà indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, la Facoltà di magistero.

La Facoltà medesima è mantenuta con i mezzi indicati nella convenzione di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, cinque posti di professore di ruolo.

Sono, inoltre, istituiti, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 467, quattro posti di assistente ordinario.

L'Università di Perugia, rimborserà allo Stato, oltre gli emolumenti previsti nella convenzione di cui al

precedente art. 1 anche la somma corrispondente al 20% sul trattamento economico spettante ai professori incaricati esterni per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai professori stessi.

Art. 4.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di facoltà sono esercitate da uno apposito Comitato composto di tre professori di ruolo o fuori ruolo nominati dal Ministro per la pubblica istruzione.

I professori di ruolo che in base alle vigenti disposizioni verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato anzidetto. Tale Comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

In ogni caso detto Comitato non potrà rimanere in carica oltre un triennio, e, qualora allo scadere del triennio medesimo, non risultino assegnati alla Facoltà tre professori di ruolo, il Ministro per la pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo Comitato.

Art. 5.

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti su indicati è ulteriormente modificato come dal testo annesso al presente decreto — vistato dal Ministro per la pubblica istruzione — contenente le norme relative all'ordinamento della nuova Facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 112. — VILLA

Testo delle modifiche dello statuto dell'Università di Perugia relative all'ordinamento della Facoltà di magistero

Art. 1. — Dopo le parole Facoltà di lettere e filosofia vengono aggiunte le parole « Facoltà di magistero ».

Dopo l'art. 30 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'ordinamento della Facoltà di magistero con il conseguente spostamento della numerazione e degli articoli successivi.

Art. 31. — La Facoltà di magistero conferisce le lauree e i diplomi seguenti:

a) laurea in Materie letterarie;
b) laurea in Pedagogia;
c) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 32. — La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso; diploma di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);
2) Lingua e letteratura latina (triennale);
3) Storia (triennale);
4) Geografia (triennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia;
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;
2) Filologia romanza;
3) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna;
5) Etnologia;
6) Psicologia;
7) Storia delle dottrine politiche;
8) Una seconda lingua e letteratura moderna straniera;
9) Storia della musica;
10) Storia della grammatica della lingua italiana.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « Geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « Storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla Storia romana, un anno alla Storia medioevale e un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere un prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve avere seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.

Art. 33. — La durata del corso degli studi per la laurea in Pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale e il concorso; diploma di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia della filosofia (biennale);
4) Filosofia (biennale);
5) Pedagogia (triennale);
6) Storia (biennale);
7) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale);

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;
2) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
3) Psicologia;
4) Storia dell'arte medioevale e moderna;
5) Sociologia;
6) Storia delle dottrine politiche;
7) Storia della grammatica.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia.

b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « Storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla Storia medioevale ed un anno alla Storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una traduzione latina, una della lingua straniera a scelta, ed una di cultura generale sulle discipline fisolosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 34. — La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole secondarie è di tre anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di abilitazione magistrale e concorso; diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:
1) Pedagogia (triennale);
2) Lingua e letteratura italiana (biennale);
3) Lingua e letteratura latina (biennale);
4) Storia (biennale);
5) Geografia (biennale);
6) Storia della filosofia (biennale);
7) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;
8) Igiene;

Insegnamento complementare:
1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:
a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;
b) in una prova scritta di cultura generale, per la quale sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera scelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Per partecipare all'esame di concorso l'aspirante non deve avere superato il quarantesimo anno di età.

Art. 35. — Gli esami di profitto devono essere tali da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori nei corsi ai quali lo studente è stato iscritto.

Art. 36. — Per gli insegnamenti pluriennali sono prescritti distinti esami annuali.

Art. 37. — La prova scritta, per le materie in cui è contemplata, si sostiene quando l'insegnamento ad esso relativo sia frequentato per il prescritto numero di anni; la prova deve precedere l'ultimo esame orale della relativa materia ed esclude da questo se non viene sostenuta con esito positivo.

Art. 38. — Con pubblico manifesto sono comunicati annualmente i piani di studio consigliati per i singoli corsi di laurea e di diploma e sono prescritte le esercitazioni e le eventuali prove per gli insegnamenti per i quali siano ritenute opportune dal Consiglio della Facoltà.

Gli studenti che aspirano alla esenzione dalle tasse scolastiche, sono tenuti a seguire i piani di studio consigliati, con le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39. — La prova scritta di cultura generale, nei corsi di laurea, deve essere preceduta da tutti gli altri esami di profitto.

La prova scritta di Pedagogia, nel corso del diploma, è preceduta da tutti gli altri esami di profitto, salvo che dal terzo ed ultimo esame orale di pedagogia, ed esclude da queste se non viene sostenuto con esito positivo.

Art. 40. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato.

L'argomento della dissertazione deve essere letterario, storico o geografico per gli aspiranti alla laurea in materie letterarie, di carattere filosofico per gli aspiranti alla laurea in Pedagogia.

Art. 41. — L'insegnamento delle materie comuni ai corsi di laurea e di diploma della Facoltà può essere impartito a classi riunite.

Taluni corsi possono essere mutuati dalla Facoltà di lettere e filosofia e dalle altre Facoltà.

Art. 42. — Il Consiglio di Facoltà esprime il parere sulla domanda di passaggio da uno ad altro corso di laurea o diploma e sulla eventuale iscrizione ad anno successivo al primo, nonchè su ulteriore carriera scolastica degli studenti che si trasferiscano da altre Facoltà o Istituti superiori di magistero.

Art. 43. — Nella Facoltà possono essere istituiti Seminari ed Istituti con particolare riguardo alle discipline pedagogiche e psicologiche ed alla didattica delle singole discipline di insegnamento.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Repertorio n. 27130/7355

Atto di costituzione della Facoltà di magistero

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno di martedì tredici del mese di ottobre in Perugia e presso la sede della Università degli studi di Perugia.

13 ottobre 1964

Avanti a me dott. Francesco Duranti, notaio in Perugia ed iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Perugia, ed assistito dai signori: Gianfelice Billi, insegnante, nato a Castiglione del Lago il 5 maggio 1923 e domiciliato a Perugia, via Beatrice e Renga Mario, artigiano nato a Perugia il 31 ottobre 1922 e domiciliato a Perugia via San Girolamo n. 2, entrambi testimoni richiesti, a me notaio cogniti ed idonei a senso di legge, sono presenti i signori: on. prof. Giuseppe Ermini, nato a Roma il 20 luglio 1900 e domiciliato a Perugia per la carica, che interviene e stipula quale Rettore magnifico della Università degli studi di Perugia, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante di essa, agendo in virtù dei poteri a lui conferiti con deliberazione del Consiglio stesso in data 22 settembre 1964 che in copia autentica, allego al presente atto sotto la lettera « A »;

sig. Gino Scaramucci, nato a Gualdo Tadino il 17 giugno 1904 e domiciliato a Perugia, presidente del Consiglio di amministrazione della provincia di Perugia e legale rappresentante dell'Amministrazione stessa, che in tale sua qualifica interviene al presente atto e stipula nell'interesse della detta Amministrazione ed in esecuzione alla deliberazione del Consiglio provinciale n. 314 del 30 giugno 1964, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 16 luglio 1964, prot. n. 39012, Div. II, che in copia autentica, allego al presente atto sotto la lettera « B »;

prof. Alessandro Seppilli, sindaco della città di Perugia, nato a Trieste il 7 maggio 1902, il quale interviene al presente atto nella suddetta qualifica di sindaco del comune di Perugia, autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio comunale in data 10 settembre 1964, n. 404, approvata dal a G. P. A. nella seduta del 25 settembre 1964, prot. n. 51264, Div. II, che in copia autentica allego al presente atto sotto la lettera « C »;

prof. Riccardo Vincenti, nato a Perugia il 3 gennaio 1916 e domiciliato a Perugia, San Martino in Colle, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione della Azienda autonoma di turismo, Perugia, in data 19 settembre 1964, n. 119, munita di visto prefettizio in data 12 ottobre 1964 che in copia autentica, allego al presente atto sotto la lettera « D »;

prof. Giovanni Lazzaroni, sindaco del comune di Foligno, nato a Nola il 28 agosto 1916, il quale interviene al presente atto in forza di delibera del Consiglio comunale di Foligno in data 25 giugno 1964, n. 212, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 4 settembre 1964, n. 41755-1-14-6, che in copia autentica allego al presente atto sotto la lettera « E »;

intervenendo a quest'atto in rappresentanza del sig. prof. Giovanni Lazzaroni, sindaco di Foligno per suo impedimento l'assessore delegato sig. Lorenzo Lorenzini, nato a Tolentino il 28 ottobre 1892 e domiciliato a Foligno, autorizzato con deliberazione della Giunta municipale di Foligno, autorizzato con deliberazione della Giunta municipale di Foligno in data 8 ottobre 1964, che in copia autentica, previa lettura, presenti i testimoni, allego al presente atto sotto la lettera « H »;

prof. Fernando Nuti, sindaco del comune di Gubbio, nato a Gubbio il 10 gennaio 1920 e domiciliato a Gubbio, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale di Gubbio in data 4 ottobre 1964, n. 355 approvata dalla G.P.A. nella seduta del 12 ottobre 1964 che in copia autentica allego al presente atto sotto la lettera « F »;

dott. Giovanni Toscano, sindaco del comune di Spoleto, nato a Spoleto il 21 dicembre 1921, domiciliato a Spoleto, il quale interviene al presente atto in forza di deliberazione del Consiglio comunale di Spoleto in data 23 luglio 1964, n. 202, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 agosto 1964, che in copia autentica, allego al presente atto sotto la lettera « G »;

della identità personale dei quali io notaio sono certo, i quali mi richiedono di redigere il presente atto sol quale;

Art. 1.

Alle Facoltà dell'Università degli studi di Perugia indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sarà aggiunta la Facoltà di magistero.

Art. 2.

Presso la Università degli studi di Perugia saranno istituiti ed assegnati alla Facoltà di magistero ai sensi dell'articol 63, comma secondo e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, n. 5 (cinque) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute.

In relazione alle esigenze della attività didattico-scientifica della Facoltà di magistero durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui, in un primo tempo, è stato assegnato.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Perugia saranno istituiti e assegnati alla Facoltà di magistero, ai sensi dell'art. 1 (sub. articolo 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 4 (quattro) posti di assistente ordinario.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistente, sarà quello previsto dal decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, numero 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 4.

Allo statuto della Università degli studi di Perugia saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà di magistero secondo le proposte già formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il finanziamento della Facoltà di magistero sarà provveduto:

a) con il contributo delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;		
b) con il contributo della Università degli studi di Perugia;		
c) con il contributo annuo della Amministrazione provinciale di Perugia di .	L.	11.000.000
d) con il contributo annuo dell'Azienda autonoma turismo di Perugia di . .	»	1.000.000
e) con il contributo annuo della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia di	»	770.000
f) con il contributo annuo del comune di Perugia di	»	10.500.000
g) con il contributo annuo del comune di Foligno di .	»	1.000.000
h) con il contributo annuo del comune di Spoleto di .	»	500.000
i) con il contributo annuo del comune di Gubbio di	»	200.000

Art. 6.

In coerenza a quanto sopra il sig. Gino Scaramucci presidente dell'Amministrazione provinciale di Perugia e in rappresentanza della medesima promette e si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Perugia per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 11.000.000 (lire undicimilioni);

b) il sig. prof. Riccardo Vincenti, consigliere della Azienda autonoma di turismo di Perugia, in rappresentanza della medesima, promette e si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Perugia e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 1.000.000 (lire un milione);

c) Il prof. Alessandro Seppilli, sindaco del comune di Perugia ed in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Perugia e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 10.500.000 (lire diecimilionicinquecentomila);

d) il prof. Giovanni Lazzaroni, sindaco del comune di Foligno, in rappresentanza del medesimo come sopra costituito, promette e si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Perugia e per tutta la durata della presente convenzione la somma di lire 1.000.000 (lire un milione);

e) il dott. Giovanni Toscano, sindaco del comune di Spoleto e in rappresentanza del medesimo promette e si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Perugia e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire 500.000 (lire cinquecentomila);

f) il prof. Fernando Nuti, sindaco del comune di Gubbio e in rappresentanza del medesimo, promette e si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Perugia e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire 200.000 (lire duecentomila).

I contributi indicati dal precedente art. 5 sono destinati:

A) nella misura di L. 27.600.000 (ventisettemilioniseicentomila) al finanziamento di n. 5 (cinque) posti convenzionati di professore di ruolo;

B) nella misura di L. 12.480.000 (lire dodicimilioniquattrocentottantamila) al finanziamento di n. 4 (quattro) posti convenzionati di assistente di ruolo indicati nei summenzionati articoli 1 e 2, compreso l'onere per il trattamento di previdenza ed assistenza corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti;

C) alla retribuzione degli incarichi di insegnamento ed a spese varie.

Art. 7.

Le Amministrazioni di cui all'art. 6 della presente convenzione si obbligano ad aumentare proporzionalmente i contributi dovuti, in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera che dovessero essere disposti dallo Stato a favore del personale insegnante universitario.

Art. 8.

Il prof. on. Giuseppe Ermini, Rettore magnifico della Università degli studi di Perugia, in rappresentanza della medesima dichiara di accettare le superiori promesse ed obbligazioni assunte dai signori: Gino Scaramucci, prof. Riccardo Vincenti, prof. Alessandro Seppilli, prof. Giovanni Lazzaroni, dott. Giovanni Toscani e prof. Fernando Nuti, nelle rispettive qualifiche di rappresentanza.

Art. 9.

L'Università degli studi di Perugia si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato a decorrere dalla data di nomina di ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 2 e dagli assistenti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopradetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico, verserà inoltre la somma pari al 20% sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo, per provvedere al trattamento di cessazione del servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

L'Università di Perugia si impegna e si obbliga altresì a versare annualmente allo Stato; a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati sia « esterni » che « interni » compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico.

Art. 10.

L'Università di Perugia, si impegna ad ospitare la nuova Facoltà di magistero in locali idonei, già a disposizione e consente altresì che la Facoltà si avvalga del personale di segreteria ed ausiliario, nonchè delle attrezzature didattiche-scientifiche della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 11.

L'Università di Perugia si adopererà affinchè gli Enti locali, territoriali e culturali di Perugia concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alla attività didattica e scientifica della Facoltà di magistero.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approverà e si intenderà rinnovata di ventennio in ventennio, salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 13.

Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione degli Enti sovventori per il finanziamento della Facoltà di magistero, la Facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 14.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Perugia, sarà registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Tutti i comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di esserne a perfetta conoscenza.

Atto letto da me notaio alla continua presenza dei testimoni ai signori comparenti, i quali sulla mia richiesta pienamente lo approvano e scritto da persona di mia fiducia a norma delle vigenti leggi in materia di scritturazione atti pubblici. Consta di quattro fogli per undici facciate e poche righe e viene sottoscritto.

F.to Giuseppe Ermini
» Gino Scaramucci n.n.
» Alessandro Seppilli
» Lorenzo Lorenzini
» Fernando Nuti
» Giovanni Toscano
» Vincenti Riccardo
» Gianfelice Billi, *teste*
» Mario Benga, *teste*
» Francesco Duranti, *notaio*

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
Gui

Rep. n. 27.149/7359

Atto di finanziamento

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessantaquattro, il giorno di martedì venti del mese di ottobre in Perugia presso la sede della Università degli studi di Perugia.

20 ottobre 1964

Avanti a me dott. Francesco Duranti, notaio in Perugia ed inscritto nel ruolo del Distretto notarile di Perugia, ed assistito dai signori Fausto Nardeschi, impiegato, nato a Perugia il 12 luglio 1924 è domiciliato a Perugia in via Canterino n.ro 4, Fausto Orazi, impiegato, nato a Perugia il 13 febbraio 1929 e domiciliato a Perugia, via S. Siepi n. 20; entrambi testimoni richiesti, a me notaio cogniti e idonei a senso di legge, sono presenti i sigg.:

on. prof. Giuseppe Ermini, nato a Roma il 20 luglio 1900 e domiciliato a Perugia per la carica, che interviene e stipula quale Rettore magnifico della Università degli studi di Perugia, presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante di essa, agendo in virtù dei poteri a lui conferiti con deliberazione del Consiglio stesso in data 22 settembre 1964 che, in copia autentica, è stata allegata all'atto a mio rogito in data 13 ottobre 1964, Rep. N.ro 27.130/7355, da registrarsi nei termini di legge.

avv. gr. uff. Luigi Angelini-Rota, nato a Spoleto il 21 gennaio 1883 e domiciliato a Perugia, che si costituisce quale componente della Giunta comunale e vice presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia, autorizzato in forza di deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso in data 20 ottobre 1964, n. 814, che in copia autentica, allego, previa lettura presenti i testimoni, al presente atto sotto la lettera « A »;

della identità personale dei quali io notaio sono certo, i quali mi richiedono di redigere il presente atto, col quale;

Premesso che con atto a mio rogito in data 13 ottobre 1964, Rep. n. 27130/7355, da registrarsi nei termini di legge, la Amministrazione provinciale di Perugia, l'Azienda autonoma turismo di Perugia, il comune di Perugia, il comune di Foligno, il comune di Spoleto, il comune di Gubbio in esecuzione ai rispettivi provvedimenti autorizzativi, allegati al citato mio rogito, si impegnavano di concorrere per la durata di anni 20 (venti) al finanziamento della istituenda Facoltà di magistero della Università di Perugia, mediante un contributo rispettivo annuo conforme al piano di finanziamento predisposto ed allegato nella richiamata deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università di Perugia;

che al citato mio rogito 13 ottobre 1964 non presenziò il legale rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia non essendo ancora intervenuta la deliberazione consiliare autorizzativa e pertanto, essendo stata nel frattempo presa tale deliberazione il sig. avv. Luigi Angelini-Rota, nella legale rappresentanza e nell'interesse della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia si costituisce a quest'atto allo scopo di integrare il precedente mio rogito in data 13 ottobre 1964, rep. n. 27.130/7355, del quale il presente va ad essere parte costitutiva a tutti gli effetti e per impegnare in conformità al piano finanziario più volte richiamato, la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Perugia a concorrere per la durata di anni 20 (venti) al finanziamento della Facoltà di magistero della Università degli studi di Perugia;

tutto ciò premesso e dai comparenti nelle qualifiche rispettive pienamente confermato e ratificato e da considerarsi quale parte integrante e costitutiva del presente atto:

Art. 1.

Alle Facoltà dell'Università degli studi di Perugia indicate nella tabella annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sarà aggiunta la Facoltà di magistero.

Art. 2.

Presso l'Università degli studi di Perugia saranno istituiti e assegnati alla Facoltà di magistero ai sensi dell'art. 63, comma secondo, e dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, n. 5 (cinque) posti di professore di ruolo da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà stessa che verranno in un primo tempo designati nelle forme dovute.

In relazione alle esigenze della attività didattico-scientifica della Facoltà di magistero durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui, in un primo tempo, è stato assegnato.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Perugia saranno istituiti e assegnati alla Facoltà di magistero, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-*bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, n. 4 (quattro) posti di assistente ordinario.

Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistente, sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno della Università.

Art. 4.

Allo statuto della Università degli studi di Perugia, saranno — a norma di legge — aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà di magistero secondo le proposte già formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il finanziamento della Facoltà di Magistero sarà provveduto:

a) con il contributo delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) con il contributo della Università degli studi di Perugia;

c) con il contributo annuo della Amministrazione provinciale di Perugia di . . . L. 11.000.000

d) con il contributo annuo della Azienda autonoma turismo di Perugia di . . . » 1.000.000

e) con il contributo annuo della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia di . . . » 770.000

f) con il contributo annuo del comune di Perugia di . . . » 10.500.000

g) con il contributo annuo del comune di Foligno di . . . » 1.000.000

h) con il contributo annuo del comune di Spoleto . . . » 500.000

i) con il contributo annuo del comune di Gubbio . . . » 200.000

Art. 6.

In coerenza a quanto sopra il sig. avv. Luigi Angelini-Rota, vice-presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Perugia e in rappresentanza della medesima alle condizioni tutte di cui alla allegata deliberazione, promette e si obbliga a corrispondere alla Università degli studi di Perugia e per tutta la durata della presente convenzione la somma di L. 770.000 (lire settecentosettantamila).

I contributi indicati nel precedente art. 5 sono destinati:

a) nella misura di L. 27.600.000 (lire ventisettemilioniseicentomila) al finanziamento di n. 5 (cinque) posti convenzionati di professore di ruolo;

b) nella misura di L. 12.480.000 (lire dodicimilioniquattrocentoottantamila) al finanziamento di n. 4 (quattro) posti convenzionati di assistente di ruolo indicati nei summenzionati articoli 1 e 2, compreso, l'onere per il trattamento di previdenza e assistenza corrispondente al 20 % del trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti;

c) alla retribuzione degli incarichi di insegnamento ed a spese varie.

Art. 7.

L'Amministrazione di cui all'art. 6 della presente convenzione si obbliga ad aumentare proporzionalmente i contributi dovuti, in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici e di carriera che dovessero essere disposti dallo Stato a favore del personale insegnante universitario.

Art. 8.

Il sig. prof. on. Giuseppe Ermini, Rettore magnifico dell'Università degli studi di Perugia in rappresentanza della medesima, dichiara di accettare le superiori promesse ed obbligazioni assunte dal sig. avv. Luigi Angelini-Rota, nella qualifica di rappresentanza.

Art. 9.

L'Università degli studi di Perugia si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina di ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei posti di ruolo di cui all'art. 2 ed agli assistenti di ruolo di cui all'art. 3, compresi i relativi oneri finanziari, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei sopradetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico, verserà inoltre la somma pari al 20% sul trattamento economico spettante ai soli titolari dei posti di ruolo, per costituire uno speciale fondo per provvedere al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante ai titolari stessi.

L'Università di Perugia si impegna e si obbliga altresì a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori incaricati sia « esterni » che « interni », compresi i relativi oneri finanziari e l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei suddetti professori incaricati dovranno essere operati in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico.

Art. 10.

L'Università di Perugia, si impegna ad ospitare la nuova Facoltà di magistero in locali idonei, già a disposizione e consente altresì che la Facoltà si avvalga del personale di segreteria ed ausiliario, nonchè delle attrezzature didattiche-scientifiche della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 11.

L'Università di Perugia, si adoprerà affinchè gli Enti locali, territoriali e culturali di Perugia concedano il più ampio uso delle rispettive biblioteche e delle attrezzature utili alla attività didattica e scientifica della Facoltà di magistero.

Art. 12.

La presente convenzione avrà la durata di anni 20 (venti) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che la approverà e si intenderà rinnovata di ventennio in ventennio salvo che non intervenga formale disdetta almeno un anno prima della scadenza.

Art. 13.

Qualora, in qualsiasi momento, vengano a cessare o diventino insufficienti i mezzi messi a disposizione dagli enti sovventori per il finanziamento della Facoltà di magistero, la Facoltà stessa sarà soppressa e cesseranno dal servizio i professori di ruolo e gli assistenti ordinari i quali saranno ammessi all'eventuale trattamento di cessazione che possa loro spettare a norma di legge.

Art. 14.

La presente convenzione, stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Perugia, sarà registrata in esenzione delle tasse di registro a norma dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Atto letto da me Notaio alla continua presenza dei testimoni ai signori comparenti, i quali sulla mia richiesta pienamente lo approvano e scritto da persona di mia fiducia a norma delle vigenti leggi in materia di scritturazione atti pubblici. Consta di tre fogli per nove facciate e porzione di questa e viene sottoscritto.

F.to Giuseppe ERMINI
» Luigi ANGELINI-ROTA
» Fausto NARDESCHI, *teste*
» Fausto ORAZI, *teste*
» Francesco DURANTI, *notaio*

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
GUI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. 854.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua della Parrocchia di Santa Maria da Po, in Crescentino (Vercelli), con la Parrocchia di San Silvestro, nello stesso Comune.

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vercelli in data 7 dicembre 1964, relativo all'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter », della Parrocchia di Santa Maria da Po, in Crescentino (Vercelli), con la Parrocchia di San Silvestro, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 79. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **855**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco di Paola, in comune di Breganze (Vicenza).

N. 855. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco di Paola, sita in località Maragnole del comune di Breganze (Vicenza).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 81. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **856**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione del territorio della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Cardinale (Catanzaro), alla limitrofa Parrocchia di San Nicola di Bari.

N. 856. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Squillace in data 31 maggio 1963, relativo all'unione del territorio della Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Cardinale (Catanzaro), alla limitrofa Parrocchia di San Nicola da Bari, ed al trasferimento del titolo ed annesso patrimonio nella Chiesa, dedicata anch'essa a Santa Maria delle Grazie, in località Novalba dello stesso Comune con assegnazione di una nuova giurisdizione territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **857**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione di un beneficio corale minore intitolato a San Vittorio Martire, nel Capitolo cattedrale di Ivrea (Torino).

N. 857. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ivrea in data 8 dicembre 1964, relativo alla istituzione di un beneficio corale minore intitolato a San Vittorio Martire, nel Capitolo cattedrale di Ivrea (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1965, n. **858**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa vicariale di San Martino, in comune di Busca (Cuneo).

N. 858. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa vicariale di San Martino, in frazione omonima del comune di Busca (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1965
Atti del Governo, registro n. 195, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1965.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Cesarese », con sede in San Cesareo sul Panaro (Modena), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati alla Società cooperativa « La Cesarese », con sede in San Cesareo sul Panaro (Modena), dalle quali si rileva che le attività dell'ente predetto sono insufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Cesarese », con sede in San Cesareo sul Panaro (Modena), costituita in data 12 agosto 1949 per rogito notaio Ennio Giannotti, repertorio n. 150/34, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il geom. Stanzani Sergio ne viene nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 luglio 1965

(4953) p. *Il Ministro*: MARTONI

ORDINANZA MINISTERIALE 15 luglio 1965.

Revoca dell'ordinanza ministeriale 9 giugno 1965, relativa al divieto di trasferimento degli equini dalle province della Sardegna.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 9 giugno 1965, concernente il divieto di trasferimento degli equini dalle province della Sardegna;

Considerato che sono trascorsi quindici giorni dall'esito dell'ultimo caso di affezioni influenzali degli equini;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 9 giugno 1965, relativa al divieto di trasferimento degli equini dalle province della Sardegna, è revocata.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 15 luglio 1965

(5195) *Il Ministro*: MARIOTTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Risultati delle elezioni suppletive per la nomina di un componente del Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche, art. 35 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 agosto 1963.

Professori universitari di ruolo

Schede scrutinate duecentoquarantasei di cui ducentotrentanove valide, sette bianche.

Hanno riportato voti:

Allorio prof. Enrico	voti n. 1
Andreoli prof. Giuseppe	» 3
Ardau prof. Giorgio	» 4
Attardi prof. Aldo	» 1
Balzarini prof. Renato	» 5
Bernini prof. Giorgio	» 1
Carnacini prof. Tito	» 9
Cappelletti prof. Mauro	» 2
Casanova prof. Mario	» 1
Coviello prof. Leonardo	» 1
Dalmartello prof. Arturo	» 1
Deiana prof. Gianmaria	» 1
Fazzalari prof. Elio	» 183
Franceschelli prof. Remo	» 1
Furno prof. Carlo	» 1
Gorla prof. Gino	» 1
Grassetti prof. Cesare	» 1
Grasso prof. Eduardo	» 1
Liebman prof. Enrico Tullio	» 2
Martorano prof. Federico	» 1
Mengoni prof. Luigi	» 1
Montesano prof. Luigi	» 1
Minervini prof. Gustavo	» 1
Minoli prof. Eugenio	» 1
Natoli prof. Ugo	» 1
Oppo prof. Giorgio	» 3
Pugliatti prof. Salvatore	» 1
Rubino prof. Domenico	» 1
Sacco prof. Rodolfo	» 1
Satta prof. Giovanni Salvatore	» 3
Scaduto prof. Gioacchino	» 1
Simi prof. Valente	» 1
Vocino prof. Corrado	» 2

Pertanto risulta eletto il prof. Elio Fazzalari con voti n. 183.

(5075)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nell'art. 1 del decreto ministeriale 9 luglio 1965, concernente « Nuova costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1965, n. 180, ove è detto « Donati prof. dott. Giuseppe » leggasi: « Donati prof. dott. Antigono ».

(5194)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Catania, ad istituire un corso per tecnici di radiologia e terapia fisica.

Con decreto del Ministro per la sanità in data 30 giugno 1965, n. 300.16.III.21/2.94, l'Amministrazione dell'Ospedale Vittorio Emanuele II di Catania, viene autorizzata ad istituire, ai sensi dell'art. 88 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, un corso per tecnici di radiologia e terapia fisica.

(5068)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico per titoli e colloquio a cinque posti di funzionario della carriera direttiva del ruolo della biblioteca della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione adottata dall'Ufficio di Presidenza in data 23 giugno 1965;

Visti gli articoli 2, 21, 22, 23, 24 e 61 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico per titoli e colloquio, a cinque posti di funzionario della carriera direttiva della Camera dei deputati con lo stato giuridico e con il trattamento economico della carriera direttiva della biblioteca stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Camera.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani forniti di laurea in lettere, filosofia, giurisprudenza, scienze politiche od economiche i quali siano dipendenti di ruolo o di ruolo aggiunto delle pubbliche biblioteche appartengano alla carriera direttiva, rivestano le qualifiche di bibliotecario di prima classe o di direttore di biblioteca di 3ª classe o qualifica equiparata.

I candidati non devono aver superato i 40 anni di età. L'anzidetto limite di età è elevato a 50 anni per i candidati che siano comandati o distaccati presso la biblioteca della Camera da almeno cinque anni ed è elevato del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

I candidati che siano dipendenti di pubbliche biblioteche non statali dovranno dimostrare di essere stati inquadrati nei ruoli o nei ruoli aggiunti in seguito a concorso per esami.

I requisiti predetti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti devono far pervenire al segretario generale della Camera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*, domanda in carta bollata da L. 400 nella quale dovranno dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, o, se non iscritti, i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

se abbiano riportato condanne penali;

i titoli di studio, accademici, di attività professionale e di abilitazione all'insegnamento o di uffici esercitati;

le pubblicazioni, ecc.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti, in originale o in copia autentica, redatti in carta bollata ed, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) copia dello stato di servizio rilasciato dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche;

2) diploma di laurea;

3) certificato dei voti riportati nell'esame di laurea e nei singoli esami di Facoltà;

4) titolo di studio conclusivo delle scuole medie superiori con le votazioni riportate nelle singole materie;

5) certificato rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare in data posteriore a quella del bando, attestante la sana e robusta costituzione e la idoneità fisica all'impiego.

Il candidato produrrà inoltre la documentazione degli altri titoli dichiarati nella domanda.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, pervengano oltre il termine indicato o non risultino, entro il termine stesso, corredate delle notizie e dei documenti richiesti.

L'Amministrazione della Camera dei deputati potrà chiedere al candidato altri documenti agli effetti della ammissibilità al concorso; sottoporrà il candidato ad accertamenti sanitari.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dall'Ufficio di Presidenza con successivo decreto.

Fungerà da segretario della Commissione, senza voto, un funzionario del servizio del personale.

La Commissione ammetterà i candidati al concorso, esaminerà i titoli, stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Ai titoli presentati dai candidati sarà attribuito il seguente punteggio:

per il voto di laurea fino a un massimo di punti 10;

per il voto medio conseguito negli esami universitari fino a un massimo di punti 5;

per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche fino a un massimo di punti 10;

per pubblicazioni o lavori eseguiti di carattere letterario, politico o storico ovvero attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche fino a un massimo di punti 15;

per incarichi o consulenze afferenti all'attività professionale presso Enti pubblici fino a un massimo di punti 5;

per ogni anno di lodevole servizio prestato presso le biblioteche pubbliche con mansioni proprie della carriera direttiva in posizione di ruolo o assimilata, punti 0,5 fino ad un massimo di punti 10;

per ogni anno di lodevole servizio prestato presso la Biblioteca della Camera dei deputati con mansioni proprie della carriera direttiva in posizione di comandato o distaccato, punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di punti 5.

I candidati che ottengono — in sede di valutazione dei titoli — un punteggio superiore a 35/60 saranno sottoposti ad un esame orale di cultura generale e specifica con particolare riguardo alla storia contemporanea (1789-1960), all'organizzazione costituzionale e amministrativa dello Stato, ed alla biblioteconomia.

Oltre a tale esame di cultura generale i candidati debbono dimostrare, nel colloquio, di conoscere almeno due lingue straniere.

A ciascun candidato sarà attribuito, al termine del colloquio, un punteggio complessivo da un minimo di 20 punti ad un massimo di 40. I candidati che non otterranno il minimo non saranno ammessi allo scrutinio finale che consiste nella somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e nell'esame orale.

Saranno proposti per la chiamata in servizio nell'ordine i candidati che avranno conseguito il punteggio più elevato.

L'assunzione in servizio è subordinata all'esito positivo della visita medica di accertamento dell'idoneità all'impiego.

I candidati assunti in servizio saranno inquadrati nella carriera direttiva della biblioteca della Camera con la qualifica di segretario di biblioteca alla posizione giuridica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza.

I candidati comandati o distaccati presso la Camera dei deputati conserveranno il trattamento economico e la progressione degli stipendi di cui fruiscono all'atto dell'inquadramento nel ruolo dell'anzidetta carriera.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta le norme per lo stato giuridico ed economico dei funzionari della Camera dei deputati, è ostensibile presso il Servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 16 luglio 1965

Il presidente: BUCCIARELLI DUCCI

Il segretario generale: COSENTINO

(5053)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di pubblicazione della graduatoria del concorso a quaranta posti di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli Archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1963.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, terzo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel Bollettino ufficiale n. 11 del 15 giugno 1965 è stata pubblicata la graduatoria del concorso per esame a quaranta posti di vice conservatore in prova degli Archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1963.

(5073)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a millecentosessantaquattro posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, conferibili nelle Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Sardegna, nonchè nella provincia di Trento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso per titoli a millecentosessantaquattro posti per la nomina a fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S*);

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso.

E' bandito un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a millecentosessantaquattro posti di fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella *S*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, conferibili nelle seguenti Regioni:

Piemonte - Valle d'Aosta - Lombardia - Veneto - Friuli - Venezia Giulia - Liguria - Emilia Romagna - Toscana - Sardegna, nonchè nella provincia di Trento.

Dei suddetti posti sono riservati:

a) n. 140, ai sensi dell'art. 11 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ai figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio per il conferimento della pensione;

b) n. 35, ai sensi dell'art. 69 della legge n. 1406, agli operai giornalieri, comunque denominati, in servizio alla data di pubblicazione del presente bando, in possesso dei prescritti requisiti.

I suddetti posti riservati, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di quinta elementare.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2 i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'Amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego;

I candidati debbono possedere:

sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti, imperfezioni o infermità;

statura minima mt. 1,55;

acutezza visiva, all'atto dell'assunzione, non inferiore ai 15/10 e ai 7/10 nell'occhio più debole. Con adatta correzione si deve poter raggiungere i 10/10 per ciascun occhio.

La correzione può essere fatta con lente sferica o cilindrica o con lenti associate (in quest'ultimo caso la lente cilindrica conta solo per metà della correzione). Comunque il visus corretto deve essere ottenuto con lente non superiore a—5D oppure a + 3D, purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non superi le 3 diottrie;

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso);

e) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande — l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 23.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli operai giornalieri, comunque denominati, che concorrano ai 35 posti riservati, di cui all'art. 1, secondo comma, lettera b) del bando.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande e dei titoli di merito

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da lire 400, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato A, dovranno essere spedite a mezzo assicurata convenzionale o presentate direttamente al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia, 31 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di 30 giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni 30 agli uffici di applicazione.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse all'atto della presentazione — il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi delle domande acccettate, corredando quelle presentate dal personale dipendente di un rapporto informativo, dal quale risultino i giudizi complessivi riportati nel triennio precedente.

Ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa gli eventuali documenti, in competente carta bollata, relativi ai titoli attinenti ai servizi prestati presso Amministrazioni statali, alla carriera scolastica, ai corsi di perfezionamento, al conseguimento di borse di studio, alla idoneità conseguita nei concorsi per impiego nelle Amministrazioni statali ed a tutti gli altri titoli che essi riterranno utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio;

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Istituto e della data in cui è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto all'esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia od unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni;

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 11.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe ed a segretario.

Art. 9.

Valutazione dei titoli. Prova d'esame

La valutazione dei titoli presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno preventivamente determinati dalla Commissione.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano in prosa italiana scelto dalla Commissione.

La prova stessa si intenderà superata, se il candidato avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e del voto conseguito nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

Art. 10.

Diario degli esami.

Il diario della prova pratica sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa.

I candidati per essere ammessi a sostenere la prova pratica dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Mancando di tali documenti, i candidati potranno presentare una propria fotografia — di data recente — munita della loro firma, autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio.

Art. 11.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova pratica saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole debbono produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento comprese quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili, dovranno produrre una dichiarazione, su competente carta da bollo, rilasciata dall'Ufficio provinciale del lavoro, dal quale sono stati iscritti nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili, formato ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

l) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96; gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

m) gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, su carta da bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 953, n. 142;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

p) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *l*) o dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito a eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

q) i concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello Stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

r) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

s) i dipendenti statali che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dai competenti organi.

t) i figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conferimento della pensione dovranno comprovare la loro qualifica presentando idonea certificazione, su carta da bollo, rilasciata dai competenti organi della Amministrazione p. t.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere g) ed h). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro al competente ufficio concorsi dei documenti accettati.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Visita medica di controllo. Accertamento psico-tecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psico-tecnico.

Coloro che saranno dichiarati inidonei non potranno conseguire la nomina.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui ai commi quattro e cinque dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad all'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 11) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata a pena di decadenza i seguenti documenti:

1) titolo di studio, di cui al precedente art. 2 o copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 dela legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità, non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi civili, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai Distretti militari (Esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal Distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal Comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al penultimo comma dell'articolo 15. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 ed alla legge 18 marzo 1958, n. 228.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dalla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni ridotte e supplementari.

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico od aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera q) del precente articolo 11 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dovranno presentare — nel ripetuto termine di giorni quarantacinque — soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 14 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate (con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 14) al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 16.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso, che siano risultati idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 12 e che entro il termine perentorio di cui all'art. 14, abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di fattorino.

I medesimi saranno tutti assegnati presso gli uffici di cui al precedente art. 1, comma primo. Essi non potranno conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno cnocorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel « Bollettino ufficiale » del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 1° marzo 1965

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1965
Registro n. 42, foglio n. 126. — Ansalone

ALLEGATO *A*)

(Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Ufficio concorsi - Viale G. Massaia, 31 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli a millecentosessantaquattro posti per la nomina a fattorino nel ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio (tabella S) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'esenzione dal limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . (1);

Dichiara sotto la propria responsabilità;

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . ;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lett. *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di allegare alla presente domanda, ai fini della valutazione da parte della Commissione esaminatrice, i seguenti titoli di merito . . . .

Data . . . .

Firma . . . . (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 23° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo all'esenzione dal suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . ; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(4485)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di un membro aggregato per la prova facoltativa di lingua tedesca in seno alla Commissione esaminatrice per il compartimento di Palermo del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 23 luglio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali di Cagliari, Napoli e Palermo relative ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a quattrocentoventidue posti di aspiranti assuntori di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, per l'iscrizione nella sezione 3ª dei rispettivi albi;

Vista la propria deliberazione n. 129/P.2.1.1. del 23 ottobre 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento dei pubblici concorsi di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Lizzio dott. Sebastiano è nominato membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Palermo del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 5 luglio 1965

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(4978)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.